

SINTESI

Causa Gasser c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 10481/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in materia di protezione della proprietà, dell'articolo 2 del Protocollo n. 4, in materia di libertà di circolazione e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 (*protezione della proprietà*) del Prot. n. 1, dell'art. 2 (*libertà di circolazione*) del Prot. n. 4 e degli artt. 8 (*libertà di corrispondenza*) e 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*), con riferimento alle limitazioni personali derivanti in capo al ricorrente in conseguenza di sentenza dichiarativa di fallimento. In particolare, il ricorrente lamentava che: a seguito della pronuncia di fallimento era stato privato dei suoi beni; la corrispondenza a lui indirizzata era stata consegnata al rappresentante; non si era potuto allontanare dal luogo di residenza; la durata della procedura fallimentare fosse stata eccessiva; mancassero mezzi di ricorso efficaci avverso la durata delle interdizioni conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Decisione. La Corte ha constatato che la durata della procedura fallimentare, pari a circa 19 anni, ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, consistenti nella pretesa al rispetto dei propri beni, della libertà di corrispondenza e della libertà di circolazione.

Avendo rilevato che le ingerenze esercitate nei diritti e nelle libertà del ricorrente erano del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. 1 e degli artt. 8 e 2 del Prot. n. 4, nonché dell'art. 13 CEDU.

A titolo di equa riparazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di €30.000,00 per danni morali e di €2.000,00 per le spese.

